Città di Lugano
Amministrazione generale

Supporto autorità
Piazza della Riforma 1
6901 Lugano
Switzerland

t. +41 58 866 70 11
cancelleria@lugano.ch
www.lugano.ch

Risoluzione municipale
12 novembre 2026

E-mail
Città di Lugano, C.P. 1670, 6901 Lugano

Onorevole Signor
Paolo Andreetti

Lugano, 13 novembre 2026

Interrogazione no. 1548 - "Casinò di Lugano SA, chi sono i responsabili?"

Onorevole Signor Andreetti,

in riferimento alla sua interrogazione no. 1548 del 30 dicembre 2025, presentata unitamente ad altri cofirmatari, rispondiamo di seguito puntualmente alle domande poste, formulando dapprima la seguente premessa.

L'interrogazione prende spunto dalla diffusione sui media locali di notizie relative a una vertenza giudiziaria tra la Casinò Lugano SA e la Kursaal Locarno SA, conclusa con una sentenza della seconda camera civile del Tribunale d'appello, confermata dal Tribunale federale il 21 aprile 2026 e concernente una controversia nata da una convenzione sottoscritta nel 2001 nell'ambito del riordino federale del settore delle case da gioco, con cui la Casinò Lugano SA è stata condannata al pagamento di un importo milionario a favore della casa da gioco locarnese.

Le presenti risposte giungono a circa dieci mesi dalla presentazione dell'interrogazione. Nel frattempo la vertenza si è conclusa e gli scenari che allora si potevano soltanto ipotizzare si sono risolti e consolidati. Dopo la sentenza del Tribunale federale, nel giugno 2026 le due società hanno sottoscritto una convenzione che definisce tutte le pretese di Kursaal Locarno SA, per il periodo 2002–2005 come per il periodo 2006–2022, e Casinò Lugano SA ha versato quanto dovuto.

Le risposte possono quindi essere date oggi in forma definitiva. Ciò vale anche per la nozione di rischio, alla quale l'interrogazione fa più volte riferimento: un rischio non sussiste più. La vicenda si è cristallizzata, le sue conseguenze sono note e sono state gestite.

Prima di rispondere alle puntuali domande formulate con l'atto parlamentare, tuttavia si ritiene doveroso formulare un'importante premessa in relazione all'autonomia gestionale di Casinò Lugano SA e sul ruolo del Municipio in relazione alla stessa.

Le risposte che seguono sono infatti in gran parte state elaborate sulla base delle informazioni puntualmente richieste a Casinò Lugano SA e da questa fornite. Per opportunamente inquadrarle è dunque necessario premettere alcune considerazioni fondamentali sul rapporto tra la Città di Lugano - in qualità di azionista di maggioranza - e la società concessionaria.

Casinò Lugano SA è una società anonima di diritto svizzero, dotata di propri organi societari e di una governance autonoma. La Città di Lugano, pur detenendo la maggioranza del capitale azionario, non esercita né può esercitare un controllo diretto sulla gestione operativa della casa da gioco, se non attraverso la designazione degli amministratori.

Questa separazione non costituisce una scelta discrezionale, bensì discende da un preciso obbligo normativo. La Legge federale sui giochi in denaro (LGD) pone infatti l'indipendenza gestionale tra i requisiti essenziali per il rilascio e il mantenimento della concessione: l'art. 8 cpv. 1 lett. b n. 2 LGD prescrive che la richiedente, i suoi partner commerciali, i beneficiari economici e i detentori di quote azionarie offrano garanzia di una gestione degli affari corretta e indipendente (Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit und eine unabhängige Geschäftsführung). L'art. 8 cpv. 1 lett. d LGD rafforza questo principio, richiedendo che gli statuti, l'organizzazione strutturale e operativa, nonché i vincoli contrattuali garantiscano una conduzione indipendente degli affari della casa da gioco.

L'Ordinanza sui giochi in denaro (OGD) specifica poi all'art. 9 che la garanzia di gestione indipendente è soddisfatta quando il concessionario esercita autonomamente tutte le attività rilevanti, tra cui la conduzione e la sorveglianza dei giochi, il controllo dei giocatori, le misure di protezione sociale e la rendicontazione dei ricavi.

La ratio di queste disposizioni risiede nell'esigenza di assicurare trasparenza assoluta e indipendenza dei concessionari per l'intera durata della concessione, impedendo che terzi - inclusi gli azionisti - esercitino un'influenza determinante sulle decisioni operative.

In coerenza con questo quadro normativo, dopo reiterati solleciti da parte della Commissione federale delle Case da gioco (CFCG), dal 2013 la Città di Lugano ha scelto di nominare nel consiglio d’amministrazione di Casinò Lugano SA rappresentanti indipendenti dal potere politico, ossia persone non appartenenti né all'esecutivo né al legislativo cittadino. Questa prassi risponde all'esigenza di garantire che la gestione della casa da gioco avvenga secondo criteri di professionalità e competenza tecnica, senza interferenze di natura politica.

Ne consegue che il Municipio, quale organo esecutivo della Città azionista, non dispone di un accesso costante, diretto ed immediato alle informazioni gestionali della società, né partecipa alle decisioni operative. Il flusso informativo avviene invece attraverso i canali societari ordinari: i rapporti del consiglio d’amministrazione, le assemblee degli azionisti e le comunicazioni istituzionali previste dalla legge e dallo statuto.

Le risposte ai quesiti posti nell'interrogazione devono pertanto essere lette in questa cornice: il Municipio riferisce quanto appreso dagli organi societari competenti, nel rispetto dei vincoli di riservatezza che gravano su una società operante in un settore regolamentato e sottoposto alla vigilanza della CFCG.

Ritornando nel merito delle puntuali domande da lei formulate, rispondiamo come segue.

1. *Quando e in che modo il Municipio è stato informato, nel corso degli anni, dell'esistenza della vertenza giudiziaria avviata nel 2006 tra il Casinò di Lugano SA e il Kursaal Locarno SA? Esistono verbali, rapporti o comunicazioni formali che attestino tale informazione?*

Sì, il Municipio era informato della vertenza giudiziaria, ma a proposito occorre distinguere nettamente tra due periodi.

Fino al 2013, il consiglio d'amministrazione di Casinò Lugano SA comprendeva membri dell'esecutivo cittadino, con una parziale sovrapposizione tra dirigenza del casinò e Municipio. Si deve pertanto presumere che le autorità politiche di Lugano fossero a conoscenza della situazione: avevano negoziato e sottoscritto la Convenzione del 2001, gestito le rivendicazioni di Locarno e il contenzioso avviato nel 2006, mentre il mandato di patrocinio da parte della società della casa da gioco era stato affidato a colui che, fino a pochi mesi prima, era stato presidente del consiglio d'amministrazione.

Dopo il 2013, il consiglio d'amministrazione ha comunicato agli azionisti - e quindi alla Città - attraverso i canali istituzionali previsti dalla legge. Concretamente, per il tramite del proprio rappresentante in assemblea, il Municipio ha avuto accesso ai conti annuali e ai relativi allegati, i quali riportavano le informazioni sulla lite pendente, conformemente agli obblighi di disclosure previsti dai principi contabili IFRS e Swiss GAAP FER. Tuttavia il tema non è stato oggetto di particolari discussioni.

2. *Per quali motivi una problematica nota da oltre quindici anni non è mai stata portata all'attenzione del Consiglio comunale e della commissione della gestione né adeguatamente comunicata sul piano politico?*

La questione del contenzioso tra le due società di case da gioco rientrava nell'ambito delle competenze interne della società ed è stata, in quanto tale, gestita direttamente dai suoi organi competenti.

Come verrà precisamente illustrato nelle risposte alle domande successive - ed in particolare ai quesiti 3 e 4 - e alla luce delle valutazioni effettuate dalla Casinò Lugano SA e dai suoi consulenti in merito ai rischi di soccombenza nella causa, la situazione non è mai stata ritenuta tale da giustificare particolari forme di allarmismo o una comunicazione specifica sul piano politico.

In questo contesto, non si è pertanto ravvisata la necessità di sottoporre la problematica all'attenzione del Consiglio Comunale o della Commissione della Gestione, ritenuto che la stessa fosse trattata nell'ambito ordinario della gestione societaria e secondo le competenze attribuite agli organi preposti; ciò anche in assenza di una base legale che imponesse una specifica informazione in tal senso.

3. *Quali valutazioni giuridiche e finanziarie sono state effettuate nel tempo dal Consiglio di amministrazione del Casinò e dal Municipio in merito al rischio economico derivante da questa convenzione?*
4. *Per quale motivo nella contabilità del Casinò di Lugano non è mai stato previsto un congruo accantonamento prudenziale, nonostante l'esistenza di una vertenza giudiziaria pendente e di un rischio economico concreto?*

Le due domande vengono trattate congiuntamente, poiché le valutazioni giuridiche non possono essere scisse da quelle finanziarie: la quantificazione del rischio economico dipende dalla valutazione dell'esito della causa. Il tema degli accantonamenti merita un approfondimento, anche in considerazione del fatto che essa viene ripresa in diversi quesiti successivi. Di seguito, dunque, la risposta fornita direttamente dalla società Casinò Lugano SA in merito alla situazione concreta.

Quadro normativo

Ai sensi dell'art. 960e CO, un accantonamento deve essere costituito quando, alla data di chiusura del bilancio, esiste un'obbligazione derivante da un evento passato, il cui importo è incerto ma ragionevolmente stimabile. Gli Swiss GAAP FER 23 precisano che un accantonamento è dovuto quando è probabile (probabilità superiore al 50%) che si verifichi un deflusso di risorse. Se il rischio è solo possibile, non si costituisce un accantonamento ma si fornisce un'informativa nell'allegato come passività eventuale. Se il rischio è remoto, non è richiesta alcuna informativa.

È principio consolidato che la correttezza di un accantonamento debba essere valutata ex ante, sulla base delle informazioni disponibili al momento della chiusura del bilancio, e non ex post alla luce dell'esito effettivo della controversia.

Periodo 2011–2013: scioglimento dell'accantonamento

Al 31 dicembre 2008, l'accantonamento per la causa Locarno ammontava a fr. 870'000.--. Nel biennio 2011-2012, a seguito di due pareri legali indipendenti e concordanti, la società ha proposto lo scioglimento dell'accantonamento, poi ratificato in sede di approvazione dei conti 2010 e completato con la chiusura d'esercizio 2012.

Un primo parere giuridico del 13 gennaio 2012 concludeva che le pretese di Locarno fossero infondate e prive di rischio concreto. Un secondo parere del 6 giugno 2012 qualificava le possibilità di successo di un'eventuale azione di Kursaal Locarno SA come «remote-basse». L'intenzione di scioglimento fu inoltre sottoposta al revisore responsabile di PWC, che confermò l'assenza di problemi in sede di revisione.

Quando due pareri legali indipendenti qualificano il rischio come «remoto» o «remoto-basso», l'accantonamento non è più giustificato ai sensi dei principi contabili applicabili. La scelta di scioglierlo era pertanto conforme e supportata da adeguata documentazione tecnica.

Periodo 2013–2017: assenza di accantonamento specifico

Nel 2013 Kursaal Locarno SA riattivò la causa, passando alla fase condannatoria. Tuttavia, questa riattivazione non modificò il quadro probatorio: non erano emersi nuovi elementi di fatto o di diritto che potessero alterare la valutazione del rischio espressa dai consulenti legali nel 2012. I consulenti legali della società mantennero la posizione che le pretese di Locarno fossero infondate.

La mera riattivazione di una causa non costituisce, di per sé, un elemento che modifichi la probabilità di soccombenza. In assenza di elementi processuali nuovi, il mantenimento della valutazione precedente era conforme ai principi contabili.

Anno 2018: ricostituzione dell'accantonamento

Nel 2018 il perito giudiziario nominato dal Tribunale depositò la propria perizia, giungendo a conclusioni parzialmentae sfavorevoli per Lugano. L'accantonamento fu ricostituito in fr. 411'000.--, in misura corrispondente alle conclusioni peritali. Un ulteriore parere giuridico del 15 gennaio 2019 confermò che la perizia costituiva la «prova regina» e che, con probabilità prossima alla certezza, il giudice l'avrebbe fatta propria in sentenza.

Va notato che, applicando i criteri peritali al periodo 2006-2022, scaturiva l'infondatezza di ogni pretesa relativa a questo secondo periodo: le perdite compensavano ampiamente gli utili. Nel decidere l'accantonamento per il periodo 2002-2005, era dunque stato considerato anche il periodo successivo.

La perizia giudiziaria costituisce un elemento probatorio di elevato valore predittivo. La ricostituzione dell'accantonamento era non solo giustificata ma doverosa ai sensi dei principi contabili applicabili.

Periodo 2022–2025: conferma dell'accantonamento

Il 1° febbraio 2022, la sentenza di primo grado condannò Casinò Lugano SA al pagamento di fr. 410'197.--, accogliendo integralmente il metodo cumulativo proposto dal perito giudiziario. L'accantonamento fu confermato, poiché l'importo della sentenza corrispondeva a quello della perizia.

La sentenza di primo grado rappresenta l'elemento con il maggiore valore predittivo circa l'esito finale di una controversia. Statisticamente, le sentenze di primo grado vengono confermate in appello nella maggioranza dei casi. Non vi erano elementi oggettivi che rendessero probabile un ribaltamento: il metodo cumulativo era stato proposto da un perito terzo e imparziale, accolto con motivazione articolata dal primo grado, e aveva solida base contrattuale. L'appello di Locarno poteva essere accolto - ogni impugnazione comporta un'alea - ma questa possibilità non superava la soglia del 50%.

L'argomento processuale sollevato da Locarno (la presunta tardività dell'allegazione del riporto delle perdite) era già noto e non costituiva un elemento nuovo. Configurava un rischio possibile ma non probabile, e come tale non richiedeva un accantonamento maggiorato.

Sentenza di secondo grado e sentenza del Tribunale federale

La sentenza dell'8 settembre 2025 ha ribaltato la decisione di primo grado, applicando il metodo annuale anziché cumulativo. Il ribaltamento si è fondato su un argomento processuale - la ritenuta tardività dell'allegazione - e non su una diversa valutazione di merito della perizia. Questo tipo di ribaltamento è strutturalmente difficile da prevedere e rappresenta un'alea intrinseca al contenzioso civile.

L'esito sfavorevole non dimostra che l'accantonamento fosse insufficiente. Dimostra che un rischio possibile si è materializzato.

Il 21 aprile 2026 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di Casinò Lugano SA e confermato la sentenza d'appello. L'onere che ne deriva, dell'ordine di 9 milioni di franchi, è stato integralmente contabilizzato nei conti 2025, approvati all'unanimità dall'Assemblea generale degli azionisti del 15 giugno 2026.

Conclusione

La politica di accantonamento adottata da Casinò Lugano SA è sempre stata conforme ai principi contabili, fondata su elementi oggettivi (pareri legali, perizia giudiziaria, sentenza di primo grado), prudente e trasparente. La metodologia è stata costantemente avallata dal revisore dei conti. L'esito sfavorevole della causa non inficia la correttezza delle scelte operate ex ante, che devono essere valutate sulla base delle informazioni disponibili al momento della loro adozione.

Da segnalare che l’esigenza di ricapitalizzazione scaturita dalla sentenza di secondo grado, va anche ricondotta al fatto che, nel periodo post COVID19, in assenza di risultati sensibili, la Casino di Lugano SA ha sostenuto attivamente la Città, sciogliendo una riserva libera di 10 milioni di franchi, per poter procedere alla distribuzione agli azionisti di un dividendo straordinario. La ricapitalizzazione è stata assicurata, nei conti 2025, mediante la rivalutazione parziale dell’immobile sociale.

5. *Il Municipio ha mai richiesto - o ricevuto - perizie legali esterne sulla probabilità di soccombenza e sull'entità del rischio finanziario? In caso affermativo, perché tali valutazioni non hanno portato a misure preventive?*

No, il Municipio non ha richiesto né ricevuto perizie legali esterne sulla probabilità di soccombenza e sull'entità del rischio finanziario. La gestione del rischio derivante dalla vertenza incombeva ed incombe interamente a Casinò Lugano SA, quale società autonoma dotata di propri organi e di una governance indipendente. Pertanto, spetta al consiglio d'amministrazione della società, con il supporto dei consulenti ai quali lo stesso sceglie di rivolgersi, la valutazione del rischio di soccombenza, adottando le conseguenti misure, inclusa la determinazione degli accantonamenti. Il Municipio, quale rappresentante dell'azionista, non dispone di titolo alcuno per sostituirsi agli organi societari competenti in tali valutazioni.

6. *A chi competono le responsabilità politiche, gestionali e di controllo per l'assenza di una strategia di mitigazione del rischio e per la mancata pianificazione finanziaria?*

Ritenuto che, come indicato nella risposta alle domande 3 e 4, le valutazioni svolte da Casinò Lugano SA siano da ritenersi corrette e conformi alle norme applicabili, si ritiene che non si possa parlare di "assenza di una strategia di mitigazione del rischio" e "mancata pianificazione finanziaria". Le responsabilità gestionali e di controllo di una società sono dei suoi organi, ciascuno secondo le proprie competenze come da Codice delle obbligazioni.

7. *Qual è stato concretamente il ruolo del Municipio quale azionista e autorità di vigilanza nei confronti del Casinò di Lugano SA in questa vicenda? Sono stati impartiti indirizzi strategici o richieste specifiche al CdA?*

Come già indicato in entrata, prima del 2013 vi era una parziale sovrapposizione tra Municipio e dirigenza del casinò, data la presenza di membri dell'esecutivo nel consiglio d'amministrazione. Dal 2013 invece il Municipio ha esercitato la propria funzione di rappresentante dell'azionista secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni, nel rispetto dell'autonomia gestionale della società. Non sono stati impartiti indirizzi strategici né richieste specifiche al consiglio d'amministrazione.

8. *Il Municipio ritiene che i meccanismi di controllo e reporting tra Casinò e Città siano stati adeguati negli ultimi vent'anni? a. Se no, quali lacune sono state identificate e quali correttivi sono stati apportati?*

Sì; non vi sono elementi che ci portano a concludere che i meccanismi di controllo e di reporting non abbiano funzionato in modo adeguato, nel rispetto delle competenze degli organi societari.

9. *Alla luce dei fatti emersi, il Municipio intende rivedere i criteri di nomina, sorveglianza e responsabilizzazione del Consiglio di amministrazione del Casinò? Le competenze giuridico economiche sono sempre state garantite all'interno del CdA del Casinò?*

Il Municipio è consapevole dell'importanza di assicurare una composizione del Consiglio di amministrazione adeguata alla natura e alla complessità dell'attività del Casinò. Le nomine sono pertanto effettuate considerando le competenze professionali, l'esperienza e la complementarità dei profili, anche negli ambiti giuridico ed economico, che si ritengono adeguatamente assicurate nel loro insieme, tenuto conto della composizione collegiale del Consiglio di amministrazione e del supporto delle strutture aziendali e, ove necessario, di specialisti esterni.

10. *L'onere finanziario derivante da questa vertenza si ripercuoterà direttamente o indirettamente sul bilancio della Città di Lugano? Per quale importo?*

Un aumento di capitale non è più necessario: la ricapitalizzazione di Casinò Lugano SA è stata assicurata mediante la rivalutazione parziale dell'immobile sociale (cfr. risposta 11). La liquidità per il pagamento a Kursaal Locarno SA è stata messa a disposizione dalla Città attraverso la linea di credito, garantita da cartella ipotecaria e rimborsata dalla società secondo il piano di ammortamento convenuto. La vertenza non comporta pertanto un onere diretto a carico del bilancio della Città. Le varie possibilità, tra cui anche l'acquisto dell'immobile, sono attualmente in fase di approfondimento

11. *Quali misure immediate ha già adottato o intende adottare il Municipio per tutelare la solidità finanziaria del Casinò e, di conseguenza, gli interessi della Città?*

La sentenza non ha messo in discussione la solidità finanziaria di Casinò Lugano SA. L'immobile di proprietà di Casinò Lugano SA presentava sufficienti riserve di rivalutazione, che hanno consentito alla società in totale autonomia di garantire un assetto patrimoniale sufficiente per la prosecuzione serena dell'attività, procedendo all'opportuna ricapitalizzazione, contabilizzata nei conti 2025. Un aumento di capitale non è pertanto più necessario.

Il Municipio di Lugano con risoluzione municipale del 22 gennaio 2026 ha concesso un aumento della linea di credito in essere tra la Città e Casinò Lugano SA dagli attuali 7 milioni di franchi a fr. 16 milioni (+ 9 milioni) a fronte di emissione di cartella ipotecaria che copre integralmente l'aumento della linea, da utilizzare esclusivamente per esigenze legate alla vertenza in oggetto, dando in tal modo risposta all'eventuale necessità di liquidità ed evitando alla casa da gioco di dover ricorrere a linee di credito concesse da istituti bancari. Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto il 27 marzo 2026. Nel giugno 2026, conclusa la vertenza, la linea di credito è stata attivata per 9 milioni di franchi, destinati al pagamento a Kursaal Locarno SA. La società la rimborsa secondo il piano di ammortamento convenuto.

12. *Quali passi ha intrapreso il Municipio dal momento che è venuto a conoscenza del verosimile onere nei confronti del Casinò di Locarno?*

Il Municipio è stato contattato da Casinò Lugano SA, che lo ha informato della situazione. Ne è nato un dialogo in vista dell'identificazione della soluzione, consistente nella richiesta di aumento del capitale azionario.

La ricapitalizzazione è stata in seguito assicurata mediante la rivalutazione parziale dell'immobile sociale, sicché un aumento di capitale non si è più reso necessario.

Nella propria seduta del 23 dicembre 2025, il Municipio di Lugano, su richiesta della Casinò Lugano SA, ha approvato il principio di un sostegno alla Casinò Lugano SA per un importo complessivo massimo di fr. 8'550'000.-- quale misura di supporto straordinario legato alla situazione attuale. L'Esecutivo ha incaricato il Dicastero consulenza e gestione di elaborare le possibili opzioni di intervento, a tutela dell'interesse della Città.

Il 22 gennaio 2026 il Municipio ha poi deciso di concedere un aumento della linea di credito in essere tra la Città di Lugano e la Casinò Lugano SA, portandola dagli attuali 7 milioni a 16 milioni di franchi. L'aumento è garantito dall'emissione di una cartella ipotecaria sull'immobile di proprietà della società, che ne copre integralmente l'importo.

Il contratto di finanziamento è stato sottoscritto il 27 marzo 2026. Nel giugno 2026, conclusa la vertenza, la linea di credito è stata attivata per 9 milioni di franchi, destinati al pagamento a Kursaal Locarno SA. La società la rimborsa secondo il piano di ammortamento convenuto.

La misura, temporanea, ha garantito la liquidità e la solvibilità necessarie anche in vista degli obblighi verso la Commissione federale delle case da gioco.

Parallelamente, il Municipio sta svolgendo i necessari approfondimenti per valutare soluzioni definitive - come, ad esempio, l'acquisto dell'immobile - in accordo con il socio di minoranza Casinò Austria AG.

Si ricorda che entrambe le decisioni sono state comunicate pubblicamente dal Municipio mediante comunicato stampa.

13. *Il Municipio intende introdurre in futuro obblighi più stringenti in materia di gestione del rischio, accantonamenti e trasparenza informativa per le partecipate comunali?*

Al momento non se ne ravvisa l'esigenza, ritenuto che il Municipio ha ricevuto le informazioni in modo trasparente da Casinò Lugano SA al momento opportuno. Non si tratta pertanto a nostro giudizio di un caso che debba portare a un riesame delle prassi in essere.

14. Alla luce della lacuna di accantonamenti e di una pianificazione prudenziale, il Municipio ritiene sussistano gli estremi per una responsabilità da parte di organi passati del Casinò o di altri soggetti coinvolti? Chi ha deciso di non procedere prudenzialmente, quando e in base a quali elementi?

Come illustrato nelle risposte precedenti, non si ravvisa alcuna lacuna nella gestione degli accantonamenti.

Dopo la sentenza di secondo grado, il consiglio d'amministrazione di Casinò Lugano SA ha esaminato il quesito inerente a un'eventuale responsabilità del patrocinatore e degli amministratori precedenti e ha deciso di abbandonare ogni ipotesi di azione nei loro confronti. Il consiglio ha fondato la propria decisione sulle sue valutazioni, sostenute in particolare dalle conclusioni di un parere commissionato a legali indipendenti, estranei alla vicenda. Gli azionisti ne sono stati informati in occasione dell'Assemblea generale ordinaria del 15 giugno 2026.

15. *Sono in corso o sono state valutate azioni di rivalsa o di responsabilità civile nei confronti di terzi, qualora emergessero omissioni rilevanti sotto il profilo gestionale o fiduciario? Qual è l'andamento finanziario attuale del Casinò e quali le sue prospettive? È mai esistita un'offerta di acquisto in passato? Se sì, a quanto ammontava e chi ha deciso di declinarla?*

Non sono emersi profili di responsabilità di pertinenza degli azionisti.

Per quanto attiene le azioni di rivalsa, si rinvia alla risposta alla domanda precedente. L'andamento attuale della società è positivo. Le ultime offerte formali di acquisto risalgono al 2007/2008, quando il Municipio aveva avviato una procedura intesa alla realizzazione delle quote di sua proprietà. Da allora, la questione non è più stata oggetto di decisioni o passi formali.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della risposta al presente atto ammonta complessivamente a 5 ore.

Voglia gradire, Onorevole Signor Andreetti, l'espressione dei nostri migliori saluti.

Per il Municipio

Il Sindaco — Il Segretario comunale

Michele Foletti — Robert Bregy

Copia per conoscenza:
Consiglio Comunale
Municipio
Affari giuridici
Finanze